


R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di \_\_\_\_\_, prima sezione civile, composta dai magistrati:  
 dott. Salvatore \_\_\_\_\_ Presidente  
 dott. Vittorio \_\_\_\_\_ Consigliere rel.  
 dott.ssa Maria \_\_\_\_\_ Consigliere  
 ha pronunciato nel procedimento n. \_\_\_\_\_ la seguente

**SENTENZA**

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del  
 \_\_\_\_\_  
 in causa \_\_\_\_\_, proposto da:

M \_\_\_\_\_, n. Pakistan \_\_\_\_\_ )  
 APPELLANTE  
 contro

- 1) **Procuratore Generale presso questa Corte** (interventuto col Pg dott. P. De Luca);
- 2) **Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di \_\_\_\_\_** (Avv.ra Stato)

APPELLATI

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il cittadino pakistano \_\_\_\_\_ chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale, o in subordine umanitaria, a lui negate con decisione 23.11.2015 della competente Commissione.

Il Tribunale respinse la domanda, trattata con rito sommario.

Ha proposto appello \_\_\_\_\_ insistendo nella domanda originaria e in seguito producendo documenti. Contrastano le sue conclusioni il Pg e il Ministero.

Con ordinanza 8.5.2018, questa Corte ha disposto l'ascolto dell'appellante, espletato il

23.10.2018 davanti al giudice designato. L'appellante ha poi confermato le sue conclusioni davanti al collegio, rinunciando ai termini per le memorie finali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte esamina d'ufficio il profilo della tempestività dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di protezione, pronunciata all'esito di rito sommario e comunicata il 13.6.2017. Appello proposto con ordinanza notificata al Ministero il 12.7.2017, e quindi nel termine previsto dall'art. 702-*quater* c.p.c., ma depositata il 25.7.2017 insieme alla nota di iscrizione a ruolo, e cioè dopo la scadenza di quel termine.

Per costante orientamento di questa Corte, conforme alla prevalente giurisprudenza di merito e alla costante (fino a pochi giorni fa) giurisprudenza di legittimità, l'appello in materia di protezione si propone con citazione e non con ricorso, così come avviene per ogni altro procedimento di rito sommario, in quanto l'espressione "in caso di rigetto, la Corte d'Appello decide entro sei mesi *dal deposito del ricorso*", prevista per il richiedente soccombente in primo grado dall'art. 19 co. 9° d.lgs. 150/11, come modificato dall'art. 27 d.lgs. 142/15, sarebbe atecnica e inidonea di per sé sola, anche per il mancato riferimento all'appello proposto dalla parte pubblica, a fondare la forma del ricorso anziché quella della citazione.

1.1. Tale orientamento è stato ribaltato dalla sentenza nr. 28575/18 del 9.10-8.11.2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, per la quale «*nel regime dell'art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello, proposto ex art. 702-*quater* c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con*

*citazione, atteso che il riferimento al "deposito del ricorso" introdotto nel comma 9 della norma dell'art. 19 dal testo sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. f) implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.».*

1.2. Alla stregua di tale nuovo orientamento, dal quale la Corte non ritiene di discostarsi, l'appello in esame potrebbe considerarsi tardivo, in quanto proposto con atto depositato con la nota di iscrizione a ruolo dopo la scadenza del termine dell'art. 702-quater c.p.c.

Nel nostro ordinamento, infatti, il mutamento di giurisprudenza non ha carattere normativo, perché la giurisprudenza nazionale (diverso è il discorso per quella sovranazionale), pur nel suo ruolo crescente di *soft law*, ha valore di vera e propria fonte del diritto solo in casi particolari. Ad es., gli artt. 44 co. 1° l. 69/09 e 20 l. 124/15, nel disciplinare la delega per la riforma rispettivamente del processo amministrativo e di quello contabile, prevedono l'adeguamento delle leggi delegate alla "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori"; per l'art. 92 cpv. c.p.c., il "mutamento di giurisprudenza" giustifica la compensazione delle spese processuali.

In assenza di carattere normativo, quindi, una nuova giurisprudenza ben potrebbe applicarsi a controversie pregresse.

1.3. La citata pronuncia delle SU, peraltro, si è posta il problema della rilevanza nei processi pendenti del suo *overruling* "inopinato e repentino", riconoscendone (pag. 28) l'imprevedibilità ed evidenziando la necessità di stabilire il momento di rilevanza dell'*overruling* onde escludere per il seguito l'affidamento delle parti nel pregresso orientamento.

In altri termini, l'affidamento nella perpetuazione della regola in precedenza individuata sia pure erroneamente (citazione e non ricorso) consente di escludere l'inammissibilità degli appelli proposti in base ad essa, purché anteriori a un momento da stabilire, che per le SU non coincide necessariamente con la sentenza nr. 17420/17, prima pronuncia a stabilire la forma della citazione.

**1.4.** Nel valutare tale profilo di fatto, la Corte non può stabilire sin d'ora il momento nel quale diventa esigibile dalla generalità dei difensori la piena consapevolezza del nuovo orientamento (e non della nuova legge, come sembra affermare la successiva Cass. 29506/18 nell'interpretare la pronuncia delle SU in punto di rilevanza dell'*overruling*), e quindi insostenibile l'affidamento nel pregresso orientamento. Può tuttavia escludere sin d'ora la presenza di tale consapevolezza all'8.11.2018, data di pubblicazione di Cass. SU nr. 28575/18.

Pertanto si ritiene ammissibile l'appello in esame, proposto ben prima di quella data con citazione notificata nel termine previsto dall'art. 702-*quater* c.p.c., e si può passare all'esame del merito.

2. Ascoltato dalla Commissione territoriale, \_\_\_\_\_ proveniente dal villaggio di \_\_\_\_\_ nel Punjab, sposato con 6 figli, contadino proprietario di un trattore con il quale lavorava un suo terreno di circa mq. 1500 e a richiesta terreni di altre persone, figlio di un pensionato dell'esercito da tempo defunto, non politicamente attivo, dichiarò che nel marzo 2014 l'ex-premier pakistano \_\_\_\_\_ del partito \_\_\_\_\_ radicato nel vicino centro di \_\_\_\_\_, gli aveva telefonato chiedendogli di vendere la sua terra a un prezzo doppio rispetto al suo valore di mercato.

Aveva rifiutato dicendo di non voler privare di quel bene i suoi familiari, ma in realtà

perché sapeva che altri contadini che avevano accettato proposte simili firmando l'atto di cessione si erano visti privare con la forza della terra senza ricevere alcuna somma di denaro.

Qualche giorno dopo erano venute sulla sua terra 4-5 persone armate di bastone, coltello lungo e kalashnikov, che lo avevano fatto scendere dal trattore e, dopo avergli annunciato che gli avrebbero fatto "assaggiare il gusto" del suo rifiuto di vendere, lo avevano picchiato selvaggiamente con quelle armi lasciandolo a terra senza conoscenza, bruciando infine il trattore prima di andare via.

Portato all'ospedale dai vicini, era stato dimesso dopo due settimane e si era recato alla polizia. Meravigliato della sua volontà di denunciare l'ufficiale lo aveva invitato a tornare l'indomani ma anche l'indomani non lo aveva ascoltato né aveva verbalizzato le sue dichiarazioni. Uscito dal posto di polizia, aveva ricevuto una telefonata della moglie che gli raccontava dell'irruzione di uomini di a casa loro, con sottrazione dei documenti di proprietà e di 50.000 rupie (equivalenti a circa 313 euro) e minacce di morte per la sua famiglia se avesse denunciato la rapina.

Su esortazione della moglie, non era tornato a casa e si era nascosto da un amico a dove mesi dopo militanti del lo avevano denunciato come esponente dell'avverso partito conservatore coinvolto in una rissa sanguinosa con esponenti dello stesso rissa alla quale era totalmente estraneo. Avendo appreso la notizia dai giornali, e temendo ulteriori violenze in caso di presentazione alla polizia per chiarire i fatti, si era nascosto dai suoceri, sempre a . Infine, sapendo di essere ricercato, aveva deciso di emigrare, lasciando il Pakistan il 25.7.2015 e arrivando in Grecia su un barcone il 5.9.2015 e infine, dopo varie vicissitudini, in Italia. Anche successivamente all'emigrazione, e pur essendosi a loro volta rifugiati a

dai parenti, i suoi familiari avevano ricevuto numerose telefonate di minaccia di Pervaiz o di suoi sgherri.

Benché la proprietà della terra non potesse essere trasferita che per atto scritto, che lui non aveva firmato, temeva comunque in caso di ritorno in patria di subire altre violenze o minacce, essendo ormai sulla "lista nera" dell'ex-premier.

3. La Commissione – che nel corso dell'esame aveva contestato la provenienza di [redacted] da [redacted] nel Sindh e non da [redacted] nel Punjab - ritenne non credibile il richiedente, in quanto:

a) si sarebbe contraddetto sulla data della partenza dei familiari per [redacted] prima indicata nel luglio 2014 e poi in un momento successivo;

b) gli autori del pestaggio non avrebbero avuto motivo di andare via senza ucciderlo né avrebbero potuto scambiare per morte il suo svenimento;

c) era impensabile che [redacted] pur disponendo in ipotesi di sgherri al suo servizio, avesse personalmente telefonato al richiedente per chiedergli di vendere la terra.

4. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale affermò che il richiedente *"dice di aver lasciato il Pakistan in seguito a forti contrasti intercorsi con una persona di nome [redacted] il quale voleva impossessarsi con la forza di un terreno di proprietà del ricorrente il quale, in un'occasione, veniva anche picchiato dal predetto [redacted]. Sicché per tali motivi è emigrato. E' fin troppo evidente che il ricorrente è emigrato al solo fine di trovare migliori condizioni di vita"*.

5. Con l'appello, il richiedente sostiene che la sua versione è *"assolutamente coerente e puntuale, priva di alcuna contraddizione"*. L'apoditticità di tale formulazione non determina inammissibilità della doglianza, in quanto si correla a un provvedimento privo di motivazione pertinente alla fattispecie: il Tribunale ignora il nome esatto e il

ruolo di \_\_\_\_\_ e gli attribuisce il ricorso personale alla violenza fisica, subito dopo affermando senza alcuna spiegazione una "evidenza" di migrazione economica che non si è in grado di percepire.

La realtà è che per decidere la causa occorre accantonare il provvedimento impugnato e passare all'esame diretto dei fatti. Proprio alla luce di tale esigenza si è disposto l'ascolto dell'appellante in presenza di interprete di lingua urdu, incaricato anche di tradurre all'impronta il documento prodotto dalla difesa.

6. Nella preparazione di tale ascolto, si è verificato da <https://en.wikipedia.org/wiki/> \_\_\_\_\_, acquisito agli atti, che

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ nel Sindh, appartiene al clan \_\_\_\_\_ originario di \_\_\_\_\_ ("\_\_\_\_\_ are also known for their bravery and aggression", secondo <https://en.wikipedia.org/wiki/>

Primo ministro pakistano dal 22.6.2012 al 25.3.2013, fu coinvolto in un processo per corruzione, tuttora non definito, per il quale la Corte Suprema il 15.1.2013 ordinò il suo arresto; poche settimane prima aveva designato alla Banca mondiale il genere \_\_\_\_\_ in un ruolo chiave di rappresentanza del Pakistan (<https://tribune.com.pk/story/480045/pm-appoints-son-in-law-to-key-world-bank-post/>).

Alle elezioni politiche del luglio 2018 è stato trionfalmente rieletto nel suo collegio con 125.090 voti e un'affluenza ai seggi del 53,82 % (<https://www.brecorder.com/2018/07/26/430547/pppp-wins-na-58-election/>)

6.1. Tali informazioni appaiono compatibili con il racconto di persecuzione.

Anche se nato altrove, \_\_\_\_\_ effettivamente radicato in \_\_\_\_\_ e appartiene a un clan noto per "bravery and aggression", e quindi non alieno dalla violenza fisica: poteva ritenere sufficiente la portata intimidatoria di una sua telefonata, lasciando ai

suoi sgherri l'esecuzione di ordini di aggressione.

Si precisa poi che non si contraddisse davanti alla Commissione sulla data di partenza dei familiari per indicata come successiva di un anno alla sua partenza (mentre era ancora in Pakistan aveva solo esortato la moglie ad andare via), e non dichiarò affatto che i suoi aggressori volevano ucciderlo o avevano scambiato per morte il suo svenimento.

7. L'ascolto della Corte del 23.10.2018 è iniziato con l'esibizione della fotografia riprodotta nel citato articolo (poi allegato agli atti)

<https://www.brecorder.com/2018/07/26/430547/pppp>

[wins-na-58-election/](#)

Fotografia che, con un lampo di terrore negli occhi che è impossibile riprodurre in un verbale di udienza, l'appellante – ora dimorante nei pressi della stazione centrale di Milano - ha riconosciuto essere quella di

ha poi dichiarato:

*“ E' stato presidente del Consiglio alcuni anni fa, ma io non votavo per lui o per il suo partito. Nel giugno del 2014 mi telefonò per chiedermi di vendergli la terra ad un prezzo doppio di quello di mercato. Io riconobbi la voce, sentita tante volte alla radio o alla Tv. Non accettai dicendo che avevo sei bambini, ma sapevo che non mi avrebbe pagato e si sarebbe preso la terra, come capitato ad altri contadini.*

*D.R. Sarebbe stato inutile andare dal giudice o alla polizia, perché nessuno si sarebbe messo contro*

*D.R. Circa tre giorni dopo vennero sulla mia terra quattro persone armate di pistola, coltello e kalashnikov. Mi rimproverarono perché non avevo venduto a e mi ordinarono di lasciare la terra. Io mi ribellai e venni picchiato alla testa e mandato all'ospedale. Mi bruciarono il trattore e poi andarono via.*



D.R. *Uscito dall'ospedale, andai alla polizia per denunciare l'accaduto ma si rifiutarono di ricevere la denuncia contro una persona così potente".*

A questo punto si è mostrata al dichiarante una denuncia in lingua urdu, prodotta in appello dal suo difensore, nella quale erano descritti in modo sintetico i fatti poi narrati alla Commissione e alla Corte.

ha dichiarato:

*"Si tratta della denuncia in lingua urdu fatta alla polizia da mia moglie il 28.6.2015. Fu scritta dal poliziotto in mia assenza e non so dire perché la data delle minacce sia indicata come giugno 2015 anziché giugno 2014. Può darsi che sia un errore del verbalizzante. Io in quel periodo ero ancora in Pakistan ma nascosto in un'altra città.*

D.R. *Adesso la mia terra è abbandonata e non coltivata. Ho paura di tornare perché credo che mi possano uccidere per la storia della terra. Lì dove vive adesso, mia moglie ha sentito voci di questo tipo anche se sono passati tanti anni.*

D.R. *E' vero che adesso non è più premier e sta all'opposizione, ma la zona dove vivo io è comunque sotto il controllo del suo clan che agisce come mafia (si dà atto che l'appellante pronuncia la parola "mafia").*

D.R. *Non vedo i miei familiari da quando sono emigrato. So fare l'imbianchino e se avessi i documenti potrei lavorare.*

D.R. *Io ho comunque paura del clan di Se non fosse stato per le minacce, io non me ne sarei mai andato perché non ero povero e quella era la mia Patria. E' stata dura alla mia età decidere di emigrare e a lungo ho sperato di evitarlo, ma alla fine sono dovuto partire. Adesso però non tornerei più perché ho troppa paura e preferisco che siano i miei a venire in Italia".*

8. Le dichiarazioni riportate integrano e chiariscono quelle rese alla Commissione, non

essendo il giudice tenuto né ad ascoltare il richiedente che sia stato esaminato in modo adeguato dalla Commissione (in tal senso, Cass. 17717-18, pag. 12) né, in caso di ascolto, a ripetere pedissequamente tutte le precedenti domande, determinando nell'esaminato uno *stress* superfluo.

Ciò detto, la Corte ritiene che non vi siano motivi per non credere all'appellante, il quale ha fatto ogni sforzo per circostanziare i fatti e ha reso una versione coerente e priva di significative contraddizioni interne o correlabili a dati esterni.

Anzitutto è evidente che, in un Paese come il Pakistan dove – secondo dati del 2015 riportati nel calendario-atlante De Agostini del 2018 – la speranza maschile di vita media è pari a 65 anni, un padre di sei figli prossimo ai cinquant'anni, e che oggi dimostra tutti gli anni che ha ed anche di più, non emigra a cuor leggero verso una terra lontana come l'Italia, dove è ridotto a dormire nei pressi della stazione centrale di Milano. Tanto più che si trattava di persona non povera (un contadino con trattore non è tale, nel Punjab), figlio di un pensionato dell'esercito e non portato per natura a risolvere i suoi problemi con la fuga.

E' ben verosimile poi che la struttura clanica del potere di cui fa parte Parveiz sia propensa, per le ragioni già indicate, al ricorso diretto o indiretto alla violenza per raggiungere scopi caratterizzati da un'inestricabile connessione tra potere politico e potere economico, connessione che priva la distinzione tra "progressisti" e "conservatori" del significato sia pur decrescente che può avere in occidente.

In tale prospettiva, che un ex-primmo ministro abbia potuto personalmente telefonare alla vittima dell'estorsione, affidando poi le minacce e la violenza ai suoi sgherri senza alcun timore di risponderne, non ha nulla di inverosimile: si tratta del resto di persona che non si fece problemi a designare il genero come rappresentante nazionale ad un

organismo internazionale del calibro della Banca Mondiale, *"in violation of rules and an example of Nepotism prevalent in Pakistani political elite"* come recita la citata voce di Wikipedia.

L'espressione "mafia", adoperata dall'appellante nell'esame davanti a questa Corte, appare quindi pienamente adeguata sotto il profilo sociologico, al di là di ogni risvolto penale, all'evidenza non rilevante.

Non è un caso poi che la terra contesa all'appellante oggi sia abbandonata, perché non ne è possibile né l'impossessamento diretto, in un Paese comunque moderno dove la cessione della proprietà deve essere documentata da atti regolarmente scritti, né la coltivazione, che costituirebbe un insostenibile "sgarro" al politico locale di maggior peso e darebbe certamente origine a ritorsioni violente.

Del tutto irrilevante appare infine la denuncia resa dopo circa un anno, e cioè nel giugno 2015, dalla moglie dell'appellante, a [redacted] e non nel luogo dei fatti: si trattava in sostanza di un "favore" fatto da un ufficiale di polizia alla donna al solo scopo di lasciare una traccia dell'accaduto, inidonea a far aprire una qualsiasi indagine a carico dell'ex-premier e quindi a creare timore nel poliziotto che la raccoglieva, peraltro in maniera confusa e approssimativa.

9. Ritenuta pertanto la piena attendibilità del racconto di persecuzione dell'appellante, occorre stabilire se e quale protezione possa riconoscersi.

Anzitutto va ribadita la rilevanza a tale fine anche delle minacce provenienti da soggetti privati, quando le autorità del Paese di provenienza non siano in grado di fornire adeguata protezione (Cass. 3758/18; 23604/17; 16356/17).

Nella specie, poi, [redacted] non è un soggetto privato come altri, perché titolare anche non da premier di un potere politico in grado di condizionare la vita quotidiana di

persone non in grado di competere con lui su quel piano.

A sua volta, l'appellante è stato ridotto in uno stato di povertà derivante da espropriazione di fatto dei suoi beni che lo fa apparire soggetto passivo, così come altri contadini che nel tempo avevano avuto la sua stessa sorte, di una situazione conflittuale rilevante ai fini dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07, per la cui integrazione è sufficiente che *“risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del fumus persecutionis, non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato”* (Cass. 16275/18).

Un'adeguata applicazione della normativa in materia di protezione per i soggetti esposti a gravi minacce o violenze di tipo (sul piano sociologico) mafioso appare conforme alla normativa internazionale, che in innumerevoli documenti prescrive agli Stati forme di lotta alla criminalità organizzata, le quali non possono non includere un'adeguata tutela delle vittime. Così come la lotta alle violenze di genere e domestiche, prevista dalla Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, impone agli Stati anche di fornire adeguata tutela alle vittime, anche attraverso forme di protezione internazionale (Cass. 28152/17 e 12333/17).

Nella specie, peraltro, la non assoluta immediatezza della minaccia alla vita e alla persona del richiedente in caso di rimpatrio conferma l'adeguatezza non dello *status* di rifugiato, invece riconosciuto dalle citate sentenze di legittimità in materia di violenza domestica, ma della protezione sussidiaria.

10. Va respinta la richiesta di ammissione al patrocinio pubblico, formulata con istanza

21.7.2017 a firma non autenticata dal difensore, il quale del resto ha chiesto la distrazione in suo favore.

Le spese del doppio grado (compenso di € 1500,00 per il primo grado e € 1900,00 per l'appello) e per l'interprete seguono la soccombenza.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza appellata, riconosce la protezione sussidiaria a  
condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese di interprete, che  
liquida in separata sede, e a rifondere a le spese processuali del doppio grado  
di giudizio, che distrae al difensore e liquida nella somma totale di € 3.400,00 per  
compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Così deciso in 20.11.2018

Il Consigliere est.

dott. Vittorio

Il Presidente

dott. Salvatore

